

Incontro di formazione

Torino, Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia"

Aula Magna - 12 novembre 2015

DIRITTO, SICUREZZA & SCI

Aspetti giudiziali conseguenti

a casi di responsabilità

sciistica

Orientamenti giurisprudenziali nella responsabilità per danni

1. Vicende di scontri tra sciatori
2. Maestri e scuole di sci
3. Danni provocati da minori

Dott. Sergio Pochettino
Giudice Quarta Sezione Civile
Tribunale Torino

Parte prima

**La giurisprudenza sulla responsabilità
in vicende di scontri tra sciatori**



Cenni storici sulle fonti

1. Il cd. «Decalogo dello sciatore» Fed. Intern. Sci 1967
2. Recepito da Cass. pen. N. 497/66: «Regole di prudenza che non possono essere ignorate»
3. Le regolamentazioni della normativa regionale:
ad es. per il territorio del nostro Distretto
la L.R. Valle d'Aosta n. 9 del 1992

e dopo la legge 363/2003

la L.R. Piemonte n. 2 del 2009

Previsione normativa nazionale:

Legge 363 del 2013

- Norme regolatrici della pratica sportiva che impongono osservanza di criteri prudenziali e periti:
 - adeguare la velocità (art. 9)
 - sorpasso solo in condizioni di sicurezza (art. 11)
 - precedenza a destra (art. 12)
 - stazionamento solo a bordo o fuori pista (art. 13)

**Sono applicazioni del generale obbligo di «neminem laedere»
codificato all'art. 2043 c.c.**

**La pratica sportiva sciistica non è attività pericolosa
riconducibile alla disciplina ex 2050 c.c.:**

«non la rende di per sé pericolosa la condotta
imprudente di chi le pratica» (Cass. 7916/04)

pericolosità esclusa anche per le attività di scuola di sci
(Cass. 6866/00)

Ricavabili dalla disciplina forti analogia con criteri informativi e
parametri valutativi propri delle norme prudenziali in tema di
circolazione stradale (Legge 285/1992)

Due norme spiccano per applicazioni giurisprudenziali:

- **L'obbligo per lo sciatore a monte di mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (art. 10)**





- **La presunzione di concorrente pari responsabilità** in caso di scontro e di mancata prova circa apporti causali diversi o esclusivo (**art. 19**)

La provenienza da monte, imponendo il controllo della direzione e la prevenzione delle interferenze (ex art. 10) rileva ed è stata ritenuta di per sé quale parametro principale ed indice presuntivo di responsabilità

- Nel caso di collisione tra sciatori, la responsabilità viene addebitata unicamente a quello dei due che si trova a monte in quanto è quello che ha la possibilità di mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, essendo altresì tenuto a mantenere una velocità moderata in caso di affollamento delle piste da sci. (Tribunale di Aosta 31/03/2011)

E' criterio generale, questo, già enunciato in decisioni rese in epoca precedente la legge 363/03.

Ad esempio:

- «chi proviene da monte ha l'obbligo di impostare la propria traiettoria in modo da evitare di interferire con la traiettoria di chi scia più a valle»
(Cass. civ sez III n. 2111 del 1.4.1980)
- «di moderare la velocità...valutare l'affollamento delle piste...prevedere eventuali manovre imperite di chi si sta sorpassando» (Tribunale Trento 18/7/1996; Trib)

E' criterio ribadito poi in molte decisioni rese in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge 363/03

- «Fondamentale principio di responsabilità dello sciatore a monte è quello attualmente codificato dall'art. 10 della legge 363/2003, che gli impone di mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con sciatori a valle....
-e dall'art. 11 che impone la responsabilizzazione del sorpassante per la verifica delle condizioni necessarie a procedervi in sicurezza»

(Corte Appello Torino 26/03/2004 – est. Scotti)

Nella collisione tra sciatori, quello a valle è stato ritenuto essere esente da responsabilità, salvo prova contraria

«In caso di scontro tra sciatori deve ritenersi superata la presunzione di concorrente responsabilità allorchè emerga con chiarezza che uno dei protagonisti è stata investita mentre si trovava in posizione più a valle rispetto all'altro»

(Tribunale Rovereto 09/08/2012)

La prova contraria può vertere:

- sul movimenti repentino dell'investito (C. App. Trento 11.1.00)
- Sulla provenienza imprevedibile dello sciatore a valle, perché da luoghi non consentiti (piste chiuse), o fuoripista, o ripartenze «imprevedibili»
- Irrilevanti invece di per sé ripartenze da bordo pista, da posti tappa, perché situazioni per solito visibili da monte o comunque prevedibili (Trib. Trento 14.5.76; Trib. Trento 10.11.2000).

Elemento dirimente in molte situazioni è stato rinvenuti nel criterio di prevedibilità del comportamento dello sciatore a valle.



Questione:

**quando e come opera, allora, la previsione
«di chiusura» dell'art. 19 L. 363/03 ?**

**OPERA SOPRATTUTTO IN IPOTESI DI SCONTRO
TRA SCIATORI PROVENIENTI DA TRAIETTORIE
CONVERGENTI SU MEDESIMA QUOTA**

**Opera poi quando non è possibile
ricostruire il fatto, e quindi in carenza
di allegazioni e/o prove idonee
rispetto a specifiche condotte
imprudenti di uno dei collidenti**

**E' il criterio indicato e adottato da
Corte appello Milano 29/10/2014 n. 3857
(che riforma, per concorso di colpa da presumersi)**

- «Non sono emersi elementi obiettivi che consentano di attribuire all'uno od all'altro la responsabilità esclusiva o percentualmente differenziata del sinistro.
- Non consta in particolare da parte di alcuno dei due violazioni di alcuna delle norme di comportamento di cui alla legge citata: non la velocità (art. 9 - Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui), posto che non si conosce la velocità dell'uno o dell'altro, nè può considerarsi il fatto che dall'urto sono scaturite lesioni, perchè la violenza dell'urto consegue alla sommatoria delle due forze (laddove forza è pari a massa per velocità); non la precedenza (art. 10 -Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle), posto che s'ignora chi fosse a monte e chi a valle; nè se era in un incrocio (art. 12 - Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra).»

Onere probatorio attenuato rispetto a quello del 2054 c.c. ?

Pare essere la *ratio* della decisione di Tribunale Rovereto 9/08/2010

«Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pur in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.»

Decisione analoga ad altra (del medesimo Ufficio e giudicante) dell'anno precedente

La presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra veicoli dall'art. 2054 comma 2 c.c., nonostante l'assonanza letterale non può essere trasposta negli scontri tra sciatori, ove si consideri la netta distinzione di contesti normativi di riferimento. Mentre il conducente del veicolo è sottoposto ad un criterio di responsabilità aggravato, espresso dalla formula "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. art. 2054 comma 1 c.c.), lo sciatore è, al contrario, sottoposto all'ordinario criterio di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. - (Tribunale Rovereto 21/10/2009)

In realtà, ritengo che sul piano probatorio la responsabilità sciistica non si discosti molto dal modo con cui la presunzione di concorrente pari responsabilità ex art. 2054 c.c. viene applicata nelle decisioni di legittimità in materia di circolazione di autoveicoli

“L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;

“la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente. (così tra altre Cass. Sez. 3, n. [9550](#) del 22/04/2009).

(continua)

La prova circa la ricostruzione del fatto e dell'imputazione causale del danno all'altrui imprudenza o condotta pericolosa - che può essere raggiunta anche sulla base di presunzioni ex art. 2729 c.c. - si pone dunque ad tempo come necessaria e sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione di concorso colposo.

Rilevanza dei mezzi istruttori

In questa prospettiva ruolo centrale per le decisioni sulla responsabilità (come peraltro in molte altre fattispecie di responsabilità extracontrattuale) assume in giudizio la fase dell'approfondimento istruttorio su tutti gli elementi di fatto

- La prova testimoniale: altri sciatori presenti all'evento (di solito amici o parenti), i soccorritori intervenuti;
- La prova documentale: i verbali di intervento degli operanti di P.G. eventualmente presenti sulle piste, le annotazioni di operatori del soccorso intervenuti 118 nell'immediatezza;

- In presenza poi di dati/punti certi del tracciato e dello scontro - sebbene per solito assai aleatoria - non è da escludersi in taluni casi l'utilità di eventuale ricostruzione cinematografica:

ad esempio per accertare la compatibilità delle circostanze riferite dai testi, riferendo le condotte descritte alla situazione delle piste (presenza di tunnel, segnaletiche di pericolo, incroci di piste, larghezza in caso di scontri in fase di sorpasso).

O anche la CTU medico-legale (sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica sostenuta in atti)

•



Parte seconda

**LA GIURISPRUDENZA
SULLA RESPONSABILITÀ
DI MAESTRI E SCUOLE DI SCI**

Eventi dannosi possibili durante l'affidamento alla scuola sci

a - il danno a sé

b - il danno da altri

C – il danno ad altri

a - il danno a sé



Fonte della responsabilità è il vincolo contrattuale

Non quindi la disciplina prevista dall'art. 2048 c.c.

perché «ove il rapporto di fatto manifesti gli estremi del rapporto contrattuale, pur se istituitosi in virtù del mero «contatto sociale», esso va assoggettato alle norme che regolano gli effetti del contratto ed in particolare all'art. 1218 c.c. (Cass. 9437/2012)

quindi, ne deriva

1 - La qualificazione della domanda non vincola il giudice

Cass . n. 10830 del 11.5.07

«il riferimento da parte del danneggiato alle sole norme sulla responsabilità extracontrattuale deve ritenersi limitato alla qualificazione, e non impedisce di qualificare diversamente la domanda con il solo limite del rispetto del contraddittorio» (principio generale, richiamato in materia sciistica da Cass. 9437/12)

2 - Regime probatorio soggetto all'operatività dell'art. 1218 c.c.

Estesa all'ipotesi di insegnamento di sci il regime probatorio della responsabilità da contatto sociale

«tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona»

Cass . S.U n. 9346 del 27.6.02

**3 – Sufficiente quindi allegare le
circostanze di verifica del danno,
non il contenuto dell'inadempimento**

Cass . n. 9437 del 11.6.12

«non c'è bisogno che la domanda di risarcimento sia prospettata in relazione ad eventi specifici, che la parte (madre di bambino di 5 anni) ovviamente ignora o che non si trova nella possibilità di conoscere»

**(Riforma i due gradi precedenti, ed accoglie la
domanda di risarcimento per lesioni riportate dal
bimbo)**

4 – Onere a carico del maestro/scuola di provare che il danno derivi da circostanze autonome, estranee al controllo

Cass. n. 3612 del 17.2.2014

(frattura della tibia sinistra riportata durante una lezione impartita nell'ambito di un corso di sci di gruppo),

Rigetta la domanda, perché il minore "ha perso l'equilibrio cadendo indietro e si è sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi")

L'accertamento dell'eziologia del danno ha escluso in questo caso la responsabilità.

La pronuncia si segnala perché evidenzia, come
*«comune dato di esperienza, che non possibile
imparare a sciare senza cadere»*,

Affermazione che se intesa in senso letterale
forse dice troppo.

Si tratta infatti di individuare il contenuto della
prestazione d'insegnamento, comprensiva degli
obblighi accessori di protezione.

«Non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni (il che integra un contratto) comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità». «Il maestro, come l'insegnante, assume con il vincolo negoziale anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 2559 del 3.2.11, che richiama precedenti 5067/2010 e 24456/2005 in tema di responsabilità per danni in ambito scolastico).

5 - la causa incognita rimane a carico del soggetto obbligato

Cass. 9437 del 5.4.2012

«ad un bimbo di sei anni, principiante alla quarta lezione di sci, è stata fatta affrontare una discesa su "pista rossa", al mezzogiorno di un giorno di aprile inoltrato, quando la neve è normalmente appesantita dal sole e dal caldo».

Era onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. Accoglie la domanda

Gli obblighi di protezione accessori all'insegnamento.

- Verifica delle condizioni delle piste in relazione alla tipologia di allenamento (Trib. Trieste 1.4.11)
-ed alle capacità tecniche e condizioni fisiche dell'allievo (Trib. Trento 9.2.01)
- Imprudente condurre allieva alle prime lezioni su pista nera (Trib. Trento 10.2.200)
- ..ma irrilevante che la neve fosse gelata, condizione frequente e prevedibile (Trib. Trento 27.9.06)
- Controllo attrezzatura e casco
- Scelta tra corso collettivo o individuale (Trib. Bolzano)

6 - possibile concorso di colpa del minore danneggiato

«Ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 1218 o 2043 c.c., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza.

Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire».
(Cass. 3242 del 2.3.2012)

b - danni da altri

«esclusa la responsabilità contrattuale della scuola di sci per le lesioni che l'allievo subisca nel corso della lezione ad opera di terzo, che lo investa su una pista aperta a tutti, ove il maestro, del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e dal suo comportamento esulino profili di colpa» (Cass. 6866 del 25.5.2000)

In caso di intrusione di estraneo in pista chiusa per allenamento l'invito del maestro all'allievo a sospendere la discesa esclude la sua responsabilità per lo scontro tra i due che ne è derivato (Trib. Bolzano 20.7.2007)

c - i danno dell'allievo a terzi

Se allievo maggiorenne:

responsabilità sua per fatto illecito ex 2043 c.c.

Esclusa l'operatività dell'art. 2048 c.c.

«...dovendo presumersi che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al primo comma, irrazionalmente dilatando, oltre quel limite temporale, la loro responsabilità» (Cass. 7387/2001).

Ipotizzabile tuttavia un possibile concorso colposo della scuola o maestro, derivante dal rapporto contrattuale

«l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo è **anche** al fine di evitare che procuri anno a se stesso» (così Cass. 2559/2011),

Se allievi minorenni, opera la disciplina prevista dall'art. 2048 c.c.

c - i danno dell'allievo a terzi

Se allievo maggiorenne:

responsabilità per fatto illecito ex 2043 c.c.

Esclusa l'operatività dell'art. 2048 c.c.

«...dovendo presumersi che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al primo comma, irrazionalmente dilatando, oltre quel limite temporale, la loro responsabilità» (Cass. 7387/2001).

Ipotizzabile tuttavia un possibile concorso colposo della scuola o maestro, derivante dal rapporto contrattuale

«l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo è **anche** al fine di evitare che procuri anno a se stesso» (così Cass. 2559/2011),

Se allievi minorenni, opera la disciplina prevista dall'art. 2048 c.c.



Parte terza

**La responsabilità
per danni
provocati da minori**

Opera la disciplina prevista dall'art. 2048 c.c.

- Il maestro di sci rientra nella qualifica di istruttore sportivo, ipotesi cui è applicabile la responsabilità ex art. 2048 c.c. (Cass. Sez. 3, n. 2027 del 27/03/1984)
- Norma direttamente applicata ai maestri di sci (da Cass. 6866 del 25.5.2000)

ONERI PROBATORI

Parte danneggiata non può limitarsi a dedurre l'esistenza del rapporto di insegnamento ma (come pure nelle altre ipotesi di responsabilità aggravata) deve allegare anche l'esistenza di nesso di causalità tra condotta dell'allievo e danno.

Principio ribadito da recentissima pronuncia di legittimità

«L'art. 2048 c.c. solleva il danneggiato dall'onere di provare la colpa del maestro o precettore, ma non da quello di provare la causa del danno»

(Cass. 3365 del 20.2.2015)

.

Si tratta di applicazione del principio affermato in generale in ambito di responsabilità aggravata, ad esempio per le ipotesi di responsabilità da custodia:

“non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa”

(così tra altre, Cass. Sez. 3, n. [8106](#) del 06/04/2006).

**Principio che era già stato rilevato
incidentalmente in materia sciistica
da Cass. 7387/2001**

«.....essendo in ogni caso necessaria la prova (nella specie giudicata carente) del nesso causale tra l'inadempimento (o il difettoso adempimento) ovvero tra la condotta illecita e il danno».

Contenuto dell'obbligo a carico del maestro di sci

- Non quello di «educare»

- Ma quello di «sorvegliare»

da rapportarsi a tempo, luogo, natura e grado di capacità del soggetto ed eventuali situazioni di pericolo anche per i terzi (Cass. 4481 del 28.3.2001)

Possibile anche un concorso del danneggiato rilevante ex 1227 c.c.

«Quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo. ». (Cass. n. 14548 del 22.6.2009)

In tal caso è possibile concorso con responsabilità genitoriale

Obbligo di sorveglianza a carico del maestro

si innesta (e presuppone)

ruolo educativo dei genitori

Possibile concorso con responsabilità genitoriale se gravi imprudenze

Obbligo di sorveglianza a carico del maestro

si innesta e presuppone

esercizio dell'obbligo educativo dei genitori

Educhiamo i nostri figli
al rispetto degli altri
anche sulle piste

